


[Condividi](#)



Gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi *ab origine* alle disposizioni codicistiche, **purché queste siano applicabili in via diretta ed immediata**. Ai fini dell'individuazione delle norme che presentano tali caratteristiche, si deve ritenere che nel periodo transitorio non sono suscettibili di immediata applicazione le [norme del codice del Terzo settore](#) che presentano un nesso di diretta riconducibilità all'istituzione ed all'operatività del registro unico nazionale, ovvero all'adozione di successivi provvedimenti attuativi. Questa è una delle precisazioni contenute nella [lettera/circolare Prot. n. 34/0012604 del 29/12/2017](#), della Direzione Generale del *terzo settore* e della responsabilità sociale delle imprese che fornisce le prime indicazioni riguardanti la **definizione di Ente del Terzo settore**, le **norme organizzative** degli Enti medesimi, la **disciplina del volontariato**, il **regime fiscale**, il sistema del **registro unico nazionale del Terzo settore**, il **nuovo sistema di governance dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV)**. Il documento interpretativo riguarda solo le associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, per le quali sono operanti gli attuali registri nazionale (limitatamente alle associazioni di promozione sociale), regionali e delle Province autonome; esso non include il tema riguardante le ONLUS, per il quale è in corso uno specifico approfondimento congiunto con l'Agenzia delle Entrate.

[Link al testo della lettera/circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 dicembre 2017 n. 34/0012604, con oggetto: CODICE DEL TERZO SETTORE - Questioni di diritto transitorio - Prime indicazioni - D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 - L. 06/06/2016, n. 106 - Riforma del Terzo settore](#)